

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE D'APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai signori magistrati:

dott. Vincenzo LO PRESTI Presidente

dott. Guido PETRIGNI Consigliere

dott. Giuseppe COLAVECCHIO Consigliere

dott. Marco SMIROLDO Consigliere

dott. Francesco ALBO Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A n. 46/A/2026

nel giudizio di appello principale in materia pensionistica iscritto al n. 7071/P del registro di segreteria, promosso ad istanza del sig. *Omissis*, nato a *Omissis* il *Omissis*, residente in *Omissis*, via *Omissis*, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fernando Rizzo ed Andrea Vadalà, i quali ai sensi dell'art. 28, comma 2, cgc indicano i seguenti indirizzi p.e.c. avvocatirizzoevadala@pec.giuffre.it

avvocativadalaerizzo@pec.giuffre.it

contro

INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dagli avv.ti Tiziana Giovanna Norrito (p.e.c. avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it), Francesco Gramuglia

(p.e.c. avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e Francesco Velardi (p.e.c. avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it);

- Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "P. Giaccone" di Palermo, in persona della legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Maria Carini (p.e.c. francescamariacarini@mypec.eu), dirigente dell'Avvocatura interna;

- Università degli Studi di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Ducato (p.e.c. paolo.ducato@cert.unipa.it) e Ruggero Vincifori (p.e.c. ruggero.vincifori@cert.unipa.it), entrambi dell'Avvocatura interna.

per la riforma parziale

della sentenza n. 280/2025 dell'11/09/2025, pubblicata l'1/10/2025 e non notificata, limitatamente alla regolazione delle spese di lite.

Esaminati gli atti e i documenti di causa.

Uditi, alla pubblica udienza del 22 ottobre 2026, l'avvocato Andrea Vadalà per l'appellante, l'avvocato Tiziana Giovanna Norrito per l'I.N.P.S., gli avvocati Paolo Ducato e Ruggero Vincifori per l'Università degli Studi di Palermo e l'avvocato Francesca Maria Carini per l'Azienda Ospedaliera "P. Giaccone".

Premesso in

FATTO

I. Il sig. *Omissis*, già dipendente dell'Università degli Studi di Palermo, in servizio presso l'A.O.U. Policlinico "P. Giaccone" di Palermo, adiva questa Corte per la riliquidazione della pensione in godimento dall'1.11.2017 con il computo delle differenze retributive riconosciute in sede giuslavoristica con le sentenze del Tribunale di Palermo n. 1719/2020 e n. 4231/2023, che hanno condannato le due ex Amministrazioni datoriali (Università di Palermo e AOUP "P. Giaccone" di Palermo) al pagamento, per il periodo complessivo dal 05.09.2009 al 31.10.2017, delle differenze retributive dovute ai sensi dell'art. 31 d.P.R. n. 761/1979, avendo riconosciuto l'equiparazione economica dello stipendio del sig. *Omissis* al trattamento fondamentale del dirigente sanitario non medico con esclusione della voce retributiva "retribuzione di posizione" ritenuta non spettante dal giudice del lavoro perché collegata al conferimento di un incarico dirigenziale non sussistente nella fattispecie.

Il ricorrente, collocato in quiescenza dal 01.11.2017, avversava il conferimento della pensione liquidata dall'INPS con il sistema misto sulla retribuzione errata della categoria DS per il minore importo annuo lordo di € 31.618,30, chiedendo la riliquidazione del trattamento pensionistico calibrato sulla corretta retribuzione di dirigente sanitario I livello ex art. 31 del d.P.R. n. 761/1979, con il pagamento delle relative differenze a decorrere dal 01.11.2017, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

II. Resistevano in giudizio le amministrazioni intimate.

II.I L'I.N.P.S. eccepiva l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 153, comma 1, lett. b, c.g.c.; inoltre, premettendo di aver riliquidato nei termini di legge, proponeva domanda riconvenzionale nei confronti delle amministrazioni datoriali resistenti, chiedendo di essere manlevato dall'eventuale pagamento degli interessi sugli arretrati che doveva essere sopportato, invece, dall'A.O.U. e dall'Ateneo. Sulla regolazione delle spese di lite, l'Istituto chiedeva la condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio alla luce della mancanza di diffida, anche nel caso di accoglimento parziale della domanda.

II.II L'Università degli Studi di Palermo, costituendosi, deduceva l'infondatezza della pretesa risarcitoria in relazione agli interessi legali sui contributi. Evidenziava, altresì, di non aver dato causa, con il proprio contegno, a un'ulteriore pretesa riferibile a ulteriori importi a titolo di rivalutazione e interessi.

II.III L'A.O.U. di Palermo, costituendosi, deduceva di aver disposto il pagamento in favore del *Omissis* delle differenze retributive accertate da GO e che, ricevuta la diffida dell'odierno appellante nel luglio 2024, riteneva di aver adempiuto a tutti i propri adempimenti, conclusisi con i pagamenti.

III. Con la sentenza n. 280/2025 qui gravata, il GM, preliminarmente, disattendeva l'eccezione di inammissibilità formulata dall'INPS, ritenendo all'uopo sufficiente l'unica istanza indirizzata contestualmente a tutte le amministrazioni

coinvolte.

Nel merito, prendeva atto che, dopo il deposito del ricorso, l'INPS aveva provveduto a riliquidare la pensione del sig. *Omissis* con determina n. *Omissis* e a pagare nella rata pensionistica del mese di luglio 2025 la pensione riliquidata e i relativi arretrati ritenuti dal ricorrente, con riferimento alla sorte capitale, pienamente satisfattiva della sua domanda introduttiva.

In parte qua, dunque, dichiarava la cessazione della materia del contendere.

Con riferimento alle differenze dei ratei arretrati degli interessi nella misura legale e della rivalutazione monetaria ex art. 167, co. 3, c.g.c. e art. 21, co. 2, disp. att. c.g.c., dichiarava inammissibile per difetto di giurisdizione la domanda dell'INPS di addebitare alle ex Amministrazioni datoriali l'onere del pagamento di interessi e rivalutazione sugli arretrati manlevando l'Istituto previdenziale. Condannava, pertanto, l'INPS al pagamento di interessi nella misura legale e della rivalutazione monetaria ex art. 167, co. 3, c.g.c. e art. 21, co. 2, disp. att. c.g.c., sulle differenze dei ratei arretrati già pagate al ricorrente.

Considerata la novità delle questioni, riteneva sussistenti giusti motivi, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia (C. Cost. sent. n. 77/2018), per la compensazione delle spese di lite fra le parti.

IV. Avverso tale ultima statuizione insorge l'odierno appellante,

che chiede la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure ha compensato le spese legali, non sussistendo alcuna assoluta novità della questione richiesta dall'art. 31 del c.g.c., né le gravi ed eccezionali ragioni.

Sotto il primo profilo, sottolinea che l'iter procedurale per la riliquidazione della pensione a seguito di arretrati rientrava nell'ordinaria amministrazione e richiama ampia giurisprudenza sulla riliquidazione della pensione da calibrarsi sul trattamento economico ex art. 31 d.P.R. n. 761/1979 del dirigente sanitario di I livello non medico alla luce degli arretrati versati, nonché sul riconoscimento degli accessori.

Sotto altro profilo, ritiene insussistenti e comunque non specificati in motivazione le gravi ed eccezionali ragioni "anche alla luce della sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale".

Conclude per la riforma della sentenza impugnata, con condanna delle amministrazioni resistenti, ciascuna per le rispettive responsabilità, alle spese legali in favore dell'originario ricorrente nella misura di € 7.577,00, oltre accessori di legge, per il giudizio di primo grado, o, in subordine nella misura di € 3.041,00 oltre accessori di legge, ovvero quella maggiore e/o minore somma secondo i D.M. vigenti *ratione temporis*.

V. In data 12 ottobre 2026, con memoria a firma dell'Avv. Paolo Ducato e dell'Avv. Ruggero Vincifori, si è costituita l'Avvocatura dell'Università di Palermo.

Come segnalato in primo grado e correttamente valorizzato dal

primo Giudice, ai fini della condanna alle spese, l'Università con il proprio contegno non avrebbe dato causa alla pretesa per cui è causa, atteso che, non essendo titolare di alcuna competenza per il calcolo degli importi di natura squisitamente ospedaliera, ha tempestivamente provveduto alle comunicazioni all'INPS, sulla base dei calcoli elaborati e trasmessi dall'Azienda con le note prot. 12388 del 27/01/2025, prot. n. 20017 del 06/02/2025 e prot. n. 26048 del 17/02/2025, integrando le note già inviate all'atto del pensionamento del ricorrente.

Richiama giurisprudenza della Corte di cassazione in tema di compensazione ex art. 92, comma 2, c.p.c. per assoluta novità della questione trattata.

Il primo decidente, pertanto, avrebbe fatto buon governo dei principi in materia, valorizzando correttamente sia la complessità della vicenda fattuale da cui ha tratto origine la pretesa, sia la buona fede delle amministrazioni convenute.

Conclude per il rigetto dell'appello, vinte le spese. In via subordinata, chiede di dichiarare l'Università degli studi di Palermo esente da responsabilità nella causazione del contenzioso, escludendo o limitando al minimo la condanna alle spese del primo grado di giudizio, da liquidarsi secondo il minimo della tariffa.

VI. In data 18 ottobre 2026, è pervenuta memoria di costituzione dell'Avvocatura dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo, rappresentata e difesa

dall'Avv. Francesca Maria Carini.

Sottolinea che il capo decisorio sostanziale ha riguardato l'INPS: la riliquidazione e il pagamento della sorte capitale sono stati eseguiti dall'Istituto, la condanna agli interessi e alla rivalutazione è stata pronunciata nei confronti dell'INPS e la domanda di manleva dell'INPS è stata dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione. Nei confronti dell'AOUP non è stata pronunciata una condanna al pagamento della sorte capitale, degli interessi o della rivalutazione.

La sentenza n. 280/2025 sarebbe in ogni caso immune alle odierne censure, avendo motivato la compensazione delle spese in considerazione della novità delle questioni e avendo richiamato la sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale. Tale motivazione, letta insieme alla complessità della sequenza amministrativa descritta nella parte in fatto, consentirebbe di comprendere la ragione della compensazione e non può essere qualificata come meramente apparente.

In ogni caso, contesta la quantificazione delle spese di lite proposta dall'appellante, dovendo la liquidazione essere effettuata sulla base dell'effettivo esito del giudizio, della posizione processuale di ciascuna parte, dell'attività concretamente svolta, della natura previdenziale del procedimento e delle domande effettivamente decise. In particolare, considerato che: 1) la domanda principale di riliquidazione è stata soddisfatta dall'INPS nel corso del giudizio;

2) la condanna agli accessori è stata pronunciata nei confronti dell'INPS; 3) la domanda di manleva è stata dichiarata estranea alla giurisdizione contabile, non potrebbe giustificarsi una liquidazione indistinta o integrale a carico di tutte le amministrazioni.

Del pari, risulta generica la richiesta di porre le spese a carico delle amministrazioni "in ragione delle rispettive responsabilità", non avendo l'appellante individuato, con allegazione e prova specifica, quale condotta dell'AOUP avrebbe determinato ciascuna voce di spesa, né chiarito perché l'Azienda dovrebbe rispondere di obblighi rimasti, secondo la sentenza, a carico dell'INPS.

La condotta dell'AOUP sarebbe stata tempestiva e l'eventuale ritardo nella liquidazione della pensione e degli accessori, per come accertato nella sentenza, riguarda il rapporto pensionistico con l'INPS.

Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e, in subordine, l'esclusione di ogni condanna dell'AOUP; in ulteriore subordine, chiede di liquidare eventuali spese in misura minima e comunque senza porle integralmente a carico dell'AOUP, tenendo conto della posizione processuale dell'Azienda, dell'attività concretamente svolta, della natura previdenziale del giudizio e dell'esito dei singoli capi; chiede di compensare le spese del presente grado di appello nei rapporti tra l'appellante e l'AOUP, avuto riguardo alla complessità della vicenda e alla

posizione diligente dell'Azienda; in caso di rigetto dell'appello, chiede di condannare l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado in favore dell'AOUP, nei limiti di legge e tenuto conto della natura del giudizio. Ove occorra, chiede che ogni statuizione sulle spese sia resa distintamente per ciascuna parte, evitando una condanna solidale o indistinta dell'AOUP in assenza di specifica motivazione e di allegazione circa la relativa responsabilità causale.

VII. Sempre in data 18 ottobre 2026, si è costituita l'Avvocatura dell'INPS, che conclude per la reiezione dell'appello, con ogni conseguente statuizione in punto di spese.

L'Istituto previdenziale non è stato condannato a riliquidare la pensione, atteso che sulla domanda principale è stata accertata la cessazione della materia del contendere. Rispetto a questa statuizione non si potrebbe configurare neanche una soccombenza virtuale, perché la riliquidazione dell'Istituto Previdenziale è avvenuta nei termini di cui all'art. 2 L. 241/90 come applicato dalla deliberazione 111 del 21 dicembre 2020, ossia nel termine di 85 gg da quando le Amministrazioni datoriali inviano i dati o aggiornano DMA o ultimo miglio: la riliquidazione è avvenuta con determina del 23 aprile 2025 laddove l'Università, come risulta dalla stessa sentenza, aveva aggiornato l'ultimo miglio il 27 febbraio 2025.

Con riferimento alla domanda di pagamento degli interessi legali, la soccombenza dell'Istituto non è nei confronti del Sig.

Omissis, ma è nei confronti del Policlinico Giaccone, nei cui confronti l'INPS ha avanzato domanda riconvenzionale trasversale.

Parte appellante ha valorizzato la spettanza dell'indennità "De Maria", ottenuta in precedenti contenziosi pensionistici, ma in realtà le questioni di diritto dedotte erano diverse: infatti era dedotta la questione della ammissibilità del ricorso ex art. 153 lett. b) del cgc in presenza di una diffida generica; era dedotta anche la questione della necessità di una domanda amministrativa rispetto alla riliquidazione della prestazione, per la quale ad oggi non sussiste una giurisprudenza univoca. Se ne deve dedurre che la novità, o l'incertezza giurisprudenziale, si possano considerare sussistenti nella fattispecie. In conclusione, la sentenza avrebbe fatto buon governo del potere discrezionale attribuito dall'art. 31 cgc per decidere sulle spese.

VIII. All'odierna udienza del 22 ottobre 2026, sono presenti l'avvocato Andrea Vadalà per l'appellante, per l'I.N.P.S., l'avvocato Tiziana Giovanna Norrito, gli avvocati Paolo Ducato e Ruggero Vincifori per l'Università degli Studi di Palermo e l'avvocato Francesca Maria Carini per l'Azienda Ospedaliera "P. Giaccone".

Presa la parola, l'avvocato Andrea Vadalà ha precisato che l'iter procedurale da attivare per la riliquidazione della pensione costituisce attività di ordinaria amministrazione e che, prima del giudizio, erano stati già versati e trasmessi i contributi

mensili, difettando, invece, la scheda "ultimo miglio". Contrariamente a quanto opinato dall'INPS, che nega la soccombenza dell'Istituto relativa al pagamento degli accessori di legge, precisa che, allo stato, è pendente un giudizio di ottemperanza per dare esecuzione al disposto di condanna. Ha concluso riportandosi in atti.

L'avvocato Norrito ha messo in evidenza che la soccombenza è nei confronti dell'Azienda sanitaria e che il primo Giudice ha operato, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c. una complessa valutazione discrezionale. Ha concluso come in atti, chiedendo che la causa venga posta in decisione.

L'avvocato Paolo Ducato, per l'Università degli Studi di Palermo, ha osservato che la Cassazione, in tema di spese di lite, ha valorizzato, ai fini dell'assoluta novità della questione, aspetti di particolare complessità che riguardano la dimensione fattuale da cui può originare la controversia, certamente sussistenti nel caso di specie. Riferisce che l'Università ha, comunque, provveduto tempestivamente a dare le comunicazioni all'INPS sulla base dei calcoli elaborati e trasmessi dall'Azienda Ospedaliera, trattandosi di personale universitario legato ad essa da un rapporto di servizio.

Da ultimo, l'avvocato Francesca Maria Carini ha contestato il ritardo lamentato dall'appellante, posto che l'Azienda ospedaliera ha sempre ottemperato nei termini di legge, facendosi carico dell'attività contributiva a carico del

dipendente. Insiste, quindi, nelle conclusioni rassegnate in atti.

Al termine della discussione, la causa è stata posta in decisione.

Ritenuto in

DIRITTO

1. Il presente giudizio ha ad oggetto solamente il capo della sentenza di primo grado che, nel regolare le spese legali, ne avrebbe disposto erroneamente la compensazione, in difetto dei presupposti che consentono di derogare al principio generale di soccombenza.

Tale principio, sintetizzabile nel brocardo latino *victus victori*, <<*funzionalmente servente rispetto alla realizzazione della tutela giurisdizionale come diritto costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.)*>>, costituisce <<*normale complemento dell'accoglimento della domanda*>> (Corte cost., sentenza n. 303 del 1986), giacché stabilisce che la parte vittoriosa non può essere gravata delle spese sostenute per la causa in quanto, diversamente, subirebbe un danno economico per il solo fatto di aver agito in giudizio per il riconoscimento di un proprio diritto.

Esso, a sua volta, costituisce espressione del principio di causalità (ex plurimis, cfr. Cass., SSUU n. 4040/2023), secondo cui la condanna alle spese deve essere a carico di chi, azionando una pretesa infondata o resistendo a una fondata, ha reso necessario il ricorso al giudice.

Come acutamente osservato dalla Corte costituzionale, "*l'alea del processo grava sulla parte soccombente perché è quella che*

ha dato causa alla lite non riconoscendo, o contrastando, il diritto della parte vittoriosa ovvero azionando una pretesa rivelatasi insussistente" (Corte cost. n. 77/2018).

Difatti, «*il costo del processo deve essere sopportato da chi ha reso necessaria l'attività del giudice ed ha occasionato le spese del suo svolgimento*» (Corte cost. sentenza n. 135 del 1987).

Il principio di soccombenza, nel codice di rito, è regolato dall'art. 31, comma 1, c.g.c. ("Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa"), cui fa eccezione il comma 3, che consente la compensazione delle spese, parzialmente o per intero, nei casi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ovvero nelle ipotesi in cui il giudice definisce il giudizio decidendo solo questioni pregiudiziali o preliminari.

Fatta salva quest'ultima fattispecie, non consentita in ambito processual civilistico (Corte di cassazione, sez. VI civ., ord. n.18348 del 04/09/2020; id. n. 7352/2019, secondo cui ai fini delle "gravi ed eccezionali ragioni" non è sufficiente il mero riferimento alla "natura processuale della pronuncia", che, in quanto tale, può trovare applicazione in qualunque lite che venga risolta sul piano delle regole del procedimento), l'impianto dell'art. 31 cgc deve tener conto di plurimi modelli processuali,

inclusi quelli in cui vi è il PM agente (o interveniente), che, essendo parte in senso formale che agisce (o interviene) a tutela dell'ordinamento, è immune al principio di soccombenza (cfr., ex plurimis, Cass SS.UU. 21945 e 5165/2004).

La formulazione giocoforza più generica ("*il giudice* ***può*** *compensare le spese tra le parti…*") contenuta nell'art. 31, comma 3, cgc sulla falsariga del regime delle spese processuali disciplinato dall'art. 91 e ss. c.p.c., è evocativa di un potere discrezionale nella regolazione delle spese di lite che non è assoluto e che incontra comunque il limite della motivazione, anche solo sintetica, in ordine alla scelta effettuata (cfr. Sez. I/A, sentt. n. 457/2022, 308/2020 e 464/2018; cfr. infra).

Simmetricamente a quanto avviene nel codice di procedura civile, il citato art. 31 è infatti articolato in modo tale da individuare "una regola generale", espressione del più generale "principio di soccombenza", cui si accompagna un divieto, quello di compensare le spese di lite quando la responsabilità sia esclusa per insussistenza di uno qualsiasi dei suoi requisiti essenziali, e una deroga, al ricorrere di situazioni peculiari, testualmente indicate nella norma.

Anche l'art.91 c.p.c. stabilisce, infatti, il principio secondo cui il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese e degli onorari di difesa in favore dell'altra parte, ma tale principio è derogato, tra l'altro e ai fini che qui interessano, dall'art.92,

comma 2, c.p.c. che oggi circoscrive il potere di compensazione delle spese alle sole ipotesi di soccombenza reciproca, novità della questione trattata, mutamento della giurisprudenza o "altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, che giustifichino la compensazione parziale o per intero delle spese tra le parti" (Corte costituzionale, sent. n. 77 del 19 aprile 2018).

La pronuncia della Consulta, con riferimento all'art. 92 c.p.c., ha ritenuto, infatti, che l'<<assoluta novità della questione trattata>> ed il <<mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti>> hanno carattere paradigmatico e svolgono una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale, ben potendo la compensazione essere disposta in presenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni.

La successiva giurisprudenza della Cassazione ha, da ultimo, affermato che <<*la assoluta novità della questione trattata, che può giustificare la compensazione delle spese di lite, non necessariamente deve investire la valutazione giuridica* (….), *ma* ***può anche riguardare la dimensione fattuale***>>, <<*sicché una lettura della "novità" della questione limitata al solo piano giuridico, come ritenuto dalla Corte territoriale, non fa giustizia delle ragioni, al fondo, equitative, che consentono di derogare alla regola generale della soccombenza, ex art. 91 c.p.c.*>> (Cass. civ., sez. III, ord. n. 13294 del 19/05/2025).

Sul solco degli autorevoli insegnamenti della Corte di cassazione, la giurisprudenza di questa Sezione d'appello,

avvalendosi dei limitati margini di discrezionalità offerti dall'art. 31, comma 3, del cgc e dalla sentenza additiva della Corte costituzionale n. 77/2018, ha ammesso la possibilità di disporre la compensazione delle spese laddove abbia riscontrato un'elevata complessità non solo sul piano giuridico (nel senso di complessità della *vexata quaestio*, fonte di contrasti giurisprudenziali cfr., ex plurimis, Sez. app. Sicilia, nn. 85/2022, 67/2022, 104/2022), ma anche sul piano fattuale, quale complessità della fattispecie affrontata (Sez. app. Sicilia, n. 1/2024; id. n. 4/2023), da intendersi anche come complessità sul piano tecnico (unitamente alla novità della questione; cfr. Sez. app. Sicilia, n. 50/2024).

In ogni caso, la scelta della compensazione delle spese, in quanto eccezionale rispetto al principio generale di soccombenza, necessita comunque di una motivazione (Sez. I/A n. 457/2022, n. 308/2020 e n. 464/2018) logica e coerente, almeno con riferimento alla sussumibilità della fattispecie all'interno di una delle categorie tipizzate dall'art. 31, comma 3, cgc, ovvero all'individuazione di specifiche "gravi ed eccezionali ragioni" di cui alla sentenza della Corte cost. n. 77 del 19 aprile 2018.

In assenza di motivazione, "si configura il vizio di violazione di legge, perché il potere di compensazione viene ad essere esercitato oltre i limiti fissati dal legislatore" (cfr. Cass. civ., n. 20617/2018; sulla necessità di motivazioni "logiche ed idonee"

cfr. Cass., sez. III civ., ord. 11 marzo 2026 n. 5489).

2. Così succintamente ricostruito il perimetro normativo ed ermeneutico di riferimento, possono scrutinarsi le censure sulla regolazione delle spese dedotte nella sentenza n. 280/2025, qui gravata, con la quale il GM:

a) in ragione dell'intervenuta riliquidazione e del pagamento del trattamento pensionistico da parte dell'INPS, inclusi gli arretrati, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere limitatamente alla sorte capitale;
b) ha condannato l'INPS al pagamento di interessi e rivalutazione sulle differenze dei ratei arretrati già corrisposti;
c) ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione la domanda riconvenzionale trasversale formulata dall'INPS nei confronti dell'A.O.U. e dell'Ateneo per la manleva dall'eventuale pagamento degli interessi sugli arretrati.

Considerata la novità delle questioni, il Giudice di prime cure ha ritenuto sussistenti giusti motivi, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia (C. Cost. sent. n. 77/2018), per la compensazione delle spese di lite fra le parti.

2.1 Osserva, preliminarmente, il Collegio che nella statuizione sub c (declinatoria di giurisdizione in favore dell'AGO), alcuna soccombenza può ipotizzarsi nei confronti dell'odierno appellante, trattandosi di capo decisorio sulla domanda riconvenzionale trasversale formulata dall'Inps nei confronti

dell'AOU e dell'Università di Palermo per la manleva dal pagamento degli accessori.

2.2 A conclusioni parzialmente diverse deve, invece, pervenirsi con riguardo agli altri due capi decisori, sub a) e b), relativi alla riliquidazione del trattamento pensionistico con pagamento dei ratei arretrati e al pagamento di interessi e rivalutazione.

A questo riguardo, la sentenza ha disposto la compensazione delle spese in ragione della novità delle questioni, richiamando anche la pronuncia n. 77/2018 della Corte costituzionale.

Orbene, alla stregua dei parametri ermeneutici sopra richiamati, nella fattispecie in esame, la motivazione del primo giudice, sebbene alquanto sintetica, indica la novità delle questioni sulla base di una ricostruzione ampia e circostanziata della vicenda.

Pur in assenza di "gravi ed eccezionali ragioni" di cui alla sentenza della Corte cost. n. 77/2018 (invocate ad abundantiam e peraltro nemmeno specificate), sussistono senz'altro elementi di assoluta novità delle questioni dal punto di vista della complessità fattuale (Cass. civ., sez. III, 13294/2025 cit.), ricavabili dalla sequenza amministrativa descritta nella parte in fatto della sentenza.

Tali elementi vanno, segnatamente, rinvenuti:

- nella presenza di due sentenze (n. 1719/2020 e n. 4231/2023 del Tribunale di Palermo) emesse in sede giuslavoristica per il pagamento delle differenze retributive dovute ai sensi dell'art.

31 d.P.R. n. 761/1979;

- nel significativo distanziamento temporale tra le due sentenze (emesse a tre anni di distanza l'una dall'altra);

- nel coinvolgimento di numerose posizioni lavorative coinvolte nei ricorsi collettivi (l'A.O. riferisce in udienza di aver pagato oltre 7 milioni di euro di arretrati stipendiali), con conseguente difficoltà di estrapolare i dati;

- nella presenza di due diverse Amministrazioni datoriali (ossia l'Università di Palermo e l'AOUP "P. Giaccone" di Palermo), ciascuna delle quali tenuta al pagamento di arretrati retributivi (per la parte universitaria e per quella squisitamente ospedaliera) e all'imputazione contributiva dei periodi pregressi per la parte di rispettiva pertinenza;

- nella conseguente riliquidazione del trattamento pensionistico composto da quote universitarie e quote ospedaliere;

-nella complessità procedimentale indotta dal coinvolgimento di tre diverse amministrazioni, ciascuna competente per un segmento procedimentale temporalmente interconnesso e concatenato con quello delle altre (la riliquidazione del trattamento previdenziale implicava l'aggiornamento della cd. "scheda ultimo miglio" da parte dell'Università, che a sua volta doveva attendere i dati previdenziali forniti dall'Azienda ospedaliera per la quota previdenziale di propria competenza);

- nella successiva controversia sugli accessori e sui rapporti interni tra amministrazioni, esitata nella domanda

riconvenzionale trasversale formulata dall'INPS.

Tale eccezionale complessità dell'iter procedurale per la riliquidazione della pensione, tuttavia, ad avviso di questa Corte, non può di per sé giustificare l'integrale compensazione delle spese, che pertanto, in parziale riforma della sentenza gravata, può essere riconosciuta entro un limite massimo che si ritiene di individuare nel 50%.

Diversamente opinando, i descritti elementi circostanziali che caratterizzano la fattispecie in esame finirebbero per comprimere integralmente il diritto del ricorrente vittorioso ad avere piena giustizia, anche sul versante della refusione delle spese di una lite che non ha causato, finendo per depotenziare oltremisura il diritto di difesa (cfr. ante, sub 1).

Pur nella peculiarità della fattispecie, infatti, non può essere trascurato che l'appellante nel giugno 2024 ha inoltrato una diffida a mezzo pec a tutte e tre le amministrazioni interessate, rimasta senza esito, ed è stato costretto ad instaurare l'odierno contenzioso a dicembre 2024, quando ancora l'iter sul versante ex datoriale non era stato nemmeno avviato (la trasmissione dei dati all'INPS è avvenuta con tre note del 27/01/2025, del 06/02/2025 e del 17/02/2025).

3. In ragione della complessità procedimentale indotta dal coinvolgimento di tre diverse amministrazioni, ciascuna competente per un segmento procedimentale strettamente interconnesso a quello delle altre, si ritiene, per il principio di

causalità prima richiamato, che tutte e tre le amministrazioni vadano ritenute soccombenti in egual misura, avendo dato ciascuna un contributo causale rilevante al tardivo riscontro dell'istanza di riliquidazione, che ha costretto il ricorrente a adire le vie legali per vedere riconosciuto il proprio diritto.

L'Università e l'Azienda ospedaliera vanno certamente ritenute soccombenti nella causazione del contenzioso in quanto le loro labiali affermazioni sul presunto tempestivo riscontro dell'istanza trovano smentita nella documentazione in atti, da cui risulta che hanno ricevuto la diffida nel giugno 2024 e hanno esitato i rispettivi adempimenti a febbraio 2025, a causa già instaurata.

Va del pari considerata soccombente anche l'INPS, condannata al pagamento degli interessi ed accessori, e virtualmente soccombente (in entrambi i casi pro quota) per il tardivo pagamento della sorte capitale in corso di causa (luglio 2025).

Sul piano causale, a nulla rileva il rispetto del termine procedimentale invocato dall'Istituto (85 giorni dalla ricezione dell'ultimo miglio), trattandosi di termine interno all'amministrazione che risulta ininfluente nell'attuale fase contenziosa presso questo plesso giudiziario, giacché, in assenza di moratoria processuale (analoga, ad es., a quella di 120 giorni prevista dall'art. 14 del D.L. n. 669/1996 per l'avvio delle azioni esecutive nei confronti delle PPAA giudizialmente soccombenti), tale circostanza non inibisce l'avvio della causa

da parte del soggetto interessato.

Contrariamente a quanto sostenuto dall'Azienda ospedaliera universitaria, la richiesta, formulata dall'appellante, di porre le spese a carico delle amministrazioni "in ragione delle rispettive responsabilità", non risulta generica, dal momento che il riparto sul piano causale costituisce una prerogativa decisoria che il Giudice esercita d'ufficio (al pari della più generale regolazione delle spese), sulla base dell'ampia ricostruzione fattuale risultante agli atti del giudizio.

4. Muovendo dalle considerazioni che precedono, per la parte non oggetto di compensazione, vanno condannate le resistenti INPS, Università di Palermo e AOU Policlinico Giaccone, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente nella misura complessiva di euro 3.030,80 oltre spese generali 15%, IVA e CPA.

Il predetto importo, sulla base delle tariffe di cui al DM n. 55/2014 e s.m.i., risulta così determinato:

-valore della controversia: scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00 (dichiarazione di valore € 8.381,70 annui moltiplicato per dieci ex art. 13, comma 2, c.p.c.; cfr. Cass. civ., ordinanza 10 maggio 2022, n. 14764; Corte conti, Sez. giur. Calabria, sent. n. 147/2024), con riduzione del 20% per la bassa complessità giuridica e per la presenza di numerosi precedenti (art. 4, comma 1, DM 55/2014), circostanze entrambe riconosciute dallo stesso ricorrente nell'atto

introduttivo;

- Fase di studio, valore medio: € 2.478,00

- Fase introduttiva, valore medio: € 1.061,00

- Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.276,00

- Fase decisionale, valore medio: € 2.762,00

- Compenso tabellare (valori medi) € 7.577,00

- Riduzione del 20 % su € 7.577,00 per bassa complessità delle questioni di diritto € -1.515,40

- Compenso al netto delle riduzioni € 6.061,60

- Ulteriore abbattimento del 50% per compensazione parziale: totale euro 3.030,80 oltre spese generali 15%, IVA e CPA.

4.1 In ordine alle spese del presente grado, se dispone la compensazione ai sensi dell'art. 31, comma 3, cgc per la soccombenza reciproca conseguente all'accoglimento del ricorso nella misura del 50% (con rigetto per il resto) e alla mancanza di posizione vittoriosa sul capo c) della sentenza di primo grado, relativo alla manleva dal pagamento degli accessori (peraltro deciso con pronuncia di rito).

5. Conclusivamente, il Collegio, in parziale riforma della sentenza n. 280/2025 qui gravata, dispone la compensazione delle spese legali nella misura del 50% per elevata complessità fattuale e, per il resto, condanna le appellate INPS, Università di Palermo e AOU Policlinico Giaccone, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite, che liquida in favore del ricorrente nella misura complessiva di euro 3.030,80 oltre spese generali

15%, nonché IVA e CPA in misura di legge se dovuti.

Compensa le spese legali del presente grado; nulla per quelle processuali in ragione della gratuità del processo pensionistico.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n. 280/2025 qui gravata, dispone la compensazione delle spese legali nella misura del 50% e, per il resto, condanna le appellate INPS, Università di Palermo e AOU Policlinico Giaccone, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite, che liquida in favore del ricorrente nella misura complessiva di euro 3.030,80 oltre spese generali 15%, nonché IVA e CPA in misura di legge se dovuti.

Compensa le spese legali del presente grado.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2026.

L'estensore	**Il Presidente**
(dott. Francesco Albo)	*(dott. Vincenzo Lo Presti)*
Firma digitale	Firma digitale

Depositata in Segreteria. Palermo, 04/11/2026

Il Funzionario Preposto

(d.ssa Pietra Allegra)

Firma digitale